



Decreto n° 077 / Pres.

Trieste, 28 aprile 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 28/2002. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 28/04/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 28/04/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 28/04/2014

Vista la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) e, in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 19, ai sensi del quale le modifiche dello Statuto dei Consorzi di bonifica sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati e sono approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura;

Visto l'articolo 2, comma 48, punto b) della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge Finanziaria 2014) che ha modificato l'articolo 14, comma 10 della legge regionale 28/2002 riducendo la percentuale dei votanti richiesta per la validità dell'elezione del Consiglio dei delegati;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. con cui è stato costituito il Consorzio di bonifica Pianura Isontina mediante fusione di quattro Consorzi;

Visto lo Statuto del Consorzio di bonifica Pianura isontina, le cui ultime modifiche sono state approvate con proprio decreto 31 ottobre 2013, n. 0206/Pres.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Pianura Isontina n. 22/14 del 19 febbraio 2014, recante "Modifiche allo Statuto consortile" alla quale è allegato il testo dello Statuto coordinato con le modifiche adottate;

Viste le predette modifiche allo Statuto del Consorzio riguardanti:

- la sostituzione del comma 1 dell'articolo 6, recante "Consiglio dei Delegati", del comma 1 dell'articolo 8, recante "Convocazione del Consiglio dei delegati", e del comma 1 dell'articolo 12, recante "Convocazione della Deputazione Amministrativa", dirette a introdurre lo strumento della posta elettronica certificata e del fax nelle modalità di convocazione degli organi consortili;
- la sostituzione del comma 3 dell'articolo 7, recante "Funzioni e compiti del Consiglio dei delegati", diretta a stabilire la possibilità per il Consiglio di delegare l'esercizio di tutte le proprie funzioni alla Deputazione Amministrativa determinandone criteri e termini;
- la sostituzione del comma 2 dell'articolo 11, recante "Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa", diretta a stabilire che, in caso d'urgenza, la Deputazione Amministrativa delibera su tutte le materie di competenza del Consiglio dei Delegati;
- la sostituzione del comma 10 dell'articolo 15, recante "Collegio dei Revisori contabili", diretta ad eliminare per i revisori effettivi il gettone di presenza in caso di partecipazione alle riunioni di Consiglio e di Deputazione;
- la sostituzione della rubrica dell'articolo 20, recante "Indennità, gettoni di presenza e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati";
- la sostituzione del comma 3 dell'articolo 21, recante "Validità delle riunioni", diretta a introdurre il principio di non pubblicità per tutte le riunioni del Consiglio e della Deputazione;
- la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo 29, recante "Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo", diretta a stabilire il termine temporale entro il quale approvare il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo;
- la sostituzione del comma 1 dell'articolo 30, recante "Catasto consorziale e proprietari consorziati", diretta a individuare con maggiore precisione i proprietari che costituiscono il

Consorzio;

- la sostituzione del comma 5 dell'articolo 31, recante "La contribuenza consorziale ed il Piano di classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto", diretta a individuare i termini e le modalità di proposizione del ricorso avverso la deliberazione consiliare di approvazione dei criteri di riparto ed i conseguenti indici di beneficio;

- la sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 35, recante "Convocazione dell'Assemblea dei consorziati", diretta a semplificare le modalità di divulgazione della convocazione dell'Assemblea dei consorziati;

- la sostituzione del comma 3 dell'articolo 38, recante "Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto", diretta a semplificare le modalità di divulgazione delle Liste degli aventi diritto al voto;

- la sostituzione del comma 1 dell'articolo 39, recante "Delegati attribuibili alle Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali", diretta a modificare il numero massimo dei Delegati attribuibili alle fasce di contribuenza per correggere un mero errore di trascrizione;

- la sostituzione del comma 1 dell'articolo 45, recante "Validità delle votazioni", diretta a ridurre la percentuale dei votanti richiesta per la validità dell'elezione del Consiglio dei delegati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 17 aprile 2014, n. 729 che ha approvato le predette modifiche allo Statuto del consorzio di bonifica Pianura Isontina;

Decreta

1. Sono approvate le seguenti modifiche allo Statuto del Consorzio di bonifica Pianura Isontina adottate con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 22/14 di data 19 febbraio 2014, come risultanti nel testo coordinato dello Statuto medesimo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

A) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6:

il comma 1 dell'articolo 6, recante "Consiglio dei Delegati", è sostituito dal seguente:

<<1. Il Consiglio dei Delegati è composto da trenta (30) membri eletti dall'Assemblea e da nove (9) rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile, ciò a termini dei commi 1, 2, 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/2002.

Ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 15 della legge regionale n. 28/2002 detti rappresentanti saranno prescelti tra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro venti (20) giorni consecutivi dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata nella quale saranno indicate le modalità di svolgimento dell'adunanza stessa.>>;

B) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7:

il comma 3 dell'articolo 7, recante "Funzioni e compiti del Consiglio dei delegati", è sostituito dal seguente:

<<3. Il Consiglio può delegare alla Deputazione Amministrativa l'esercizio delle proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini.>>;

C) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8:

il comma 1 dell'articolo 8, recante "Convocazione del Consiglio dei delegati", è sostituito dal seguente:

<<1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente non meno di due (2) volte l'anno, oppure entro trenta (30) giorni quando ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, riportante gli argomenti da trattare da almeno un quinto (1/5) dei delegati o dal collegio dei Revisori contabili ai sensi del successivo articolo 15, penultimo comma. I Consiglieri devono comunicare alla Segreteria del Consorzio le modalità con le quali intendono ricevere le convocazioni con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti.>>;

D) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11

il comma 2 dell'articolo 11, recante "Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa", è sostituito dal seguente:

<<2. In caso d'urgenza, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di competenza

del Consiglio dei Delegati stesso. Tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva.>>;

E) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12

il comma 1 dell'articolo 12, recante "Convocazione della Deputazione Amministrativa", è sostituito dal seguente:

<<1. La Deputazione Amministrativa viene convocata d'iniziativa del Presidente, oppure quando un terzo (1/3) dei suoi componenti ne facciano richiesta con lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata riportante gli argomenti da trattare.>>;

F) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15

il comma 10 dell'articolo 15, recante "Collegio dei Revisori contabili", è sostituito dal seguente:

<<10. Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario il cui ammontare viene fissato dal Consiglio dei Delegati.>>;

G) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20

la rubrica dell'articolo 20 viene così sostituita: "Indennità e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati";

H) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21

il comma 3 dell'articolo 21, recante "Validità delle riunioni", è sostituito dal seguente:

<<3. Le riunioni del Consiglio e della Deputazione non sono pubbliche.>>;

I) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29

i commi 2 e 3 dell'articolo 29, recante "Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo", sono sostituiti dai seguenti:

<<2. Il Bilancio di Previsione è approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il Conto Consuntivo è approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.>>;

L) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30

il comma 1 dell'articolo 30, recante "Catasto consorziale e proprietari consorziati", è sostituito dal seguente:

<<1. Il Consorzio, a termini del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/2002, come indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del presente Statuto, è costituito tra i proprietari di beni immobili (consorziati) agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dall'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché dalle altre attività consorziali. Essi sono iscritti nel Catasto consorziale di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, che viene suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.>>;

M) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 31

il comma 5 dell'articolo 31, recante "La contribuzione consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto", è sostituito dal seguente:

<<5. A termini del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/2002, i criteri di riparto ed i conseguenti indici di beneficio sono approvati dal Consiglio dei Delegati ed, ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo della legge regionale n. 28/2002, la relativa deliberazione consiliare è pubblicata negli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed in quello del Consorzio per quindici (15) giorni consecutivi.

Contro tale deliberazione consiliare è ammesso ricorso all'Assessore Regionale all'Agricoltura nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.>>;

N) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35

i commi 1 e 2 dell'articolo 35, recante "Convocazione dell'Assemblea dei consorziati", sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Giusta comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 28/2002, la convocazione dell'Assemblea avviene, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto di indizione, da pubblicarsi all'Albo del Consorzio ed in quello pretorio dei Comuni del comprensorio, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa ed altre forme ritenute utili al fine di favorire la partecipazione al voto, almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni. In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e

termine delle votazioni, nonché la sede dell'Assemblea; sarà altresì riportato il disposto dei successivi articoli 36 e 37.

2. Viene depositata inoltre presso le Segreterie comunali la relazione tecnico-economica e finanziaria di cui alla lettera p) dell'articolo 7 che precede.>>;

O) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 38

il comma 3 dell'articolo 38, recante "Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto", è sostituito dal seguente:

<<3. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante avviso negli albi pretori dei Comuni, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nell'avviso dovranno essere riportate le norme elettorali di cui agli articoli 36 e 37 del presente Statuto>>;

P) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39

il comma 1 dell'articolo 39, recante "Delegati attribuibili alle Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali", è sostituito dal seguente:

<<1. Ad ognuna delle Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 36 che precede, viene attribuito, giusta comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002 e comma 6 dell'art. 36 che precede, un numero di Delegati, sul totale di quelli eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza relativa a ciascuna Fascia e la contribuenza consorziale complessiva, con un massimo di quindici (15) Delegati, pari alla metà dei Delegati da eleggere.>>;

Q) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 45

il comma 1 dell'articolo 45 recante "Validità delle votazioni" è sostituito dal seguente:

<<1. A termini del comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002, l'elezione del Consiglio dei Delegati è valida qualora sia raggiunto il quindici per cento (15%) degli elettori calcolato sul numero degli iscritti al catasto consortile terreni o il venti per cento (20%) della contribuenza consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni, giusta comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 che integra il comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2002.>>.

2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -